



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



Roma, 25 marzo 2010

Prot. n. 03/CC/2010

Prot. n. 441/AT/2010

Egr. Dott. Aldo POLITO

Direttore Centrale Servizi ai Contribuenti
Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 Roma

Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 5054.5082

Oggetto: Limiti alle compensazioni crediti IVA – perfezionamento del ravvedimento operoso e limiti all'assistenza fiscale prestata dai Caf-impese.

Egregio Direttore,

alla luce delle disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA, previste dall'art. 10 del DL. 78/2009, e delle precisazioni fornite con le circolari n. 57 del 2009 e nn. 1 e 12 del 2010, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento dell'Amministrazione Finanziaria teso a chiarire le questioni di seguito riportate.

1. Ravvedimento operoso effettuato mediante compensazione “esterna” di un credito IVA con un debito IVA

La prima problematica concerne l'ipotesi in cui un contribuente abbia utilizzato un credito Iva (contraddistinto con il codice tributo 6099/2009), al fine di effettuare il ravvedimento operoso relativo ad un debito Iva periodico del 2009. L'Ufficio Gestione Dichiarazioni della stessa Agenzia delle Entrate, in occasione della Videoconferenza organizzata il 9 marzo u.s., e successivamente confermato con la risposta n. 2.9 della circolare n. 12/2010, ha precisato che tale compensazione non può essere considerata “interna” e deve quindi soggiacere alle nuove regole introdotte con il D.L. n. 78/2009 in vigore dal 1° gennaio 2010.

Si chiede, a tal riguardo, quale sia il corretto comportamento nell'ipotesi in cui il contribuente abbia considerato tale compensazione come "interna" e di conseguenza:

- abbia trasmesso la delega F24 contenente la compensazione senza utilizzare i servizi dell'Agenzia delle Entrate ma, bensì, il sistema CBI messo a disposizione dal sistema bancario;
- senza preventiva presentazione della Dichiarazione Iva 2010.

Considerato che il credito Iva utilizzato è comunque esistente e che la delega risulta acquisita dal sistema, si è dell'avviso che, nella fattispecie illustrata, sia ravvisabile, comunque, il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

Al fine di perfezionare il citato ravvedimento, si ritiene che l'intervenuta compensazione diventerà efficace solamente con la presentazione della dichiarazione Iva, eventualmente contenente il visto di conformità.

Pertanto, la successiva presentazione della dichiarazione Iva dalla quale emerge il credito (eventualmente con l'apposizione del visto di conformità nel caso in cui la compensazione superi i 15.000 euro), potrà considerarsi sufficiente per il perfezionamento del ravvedimento operoso. Ovviamente, dal momento che il perfezionamento del ravvedimento avverrebbe in epoca successiva a quella della presentazione della prima delega di versamento F24, occorrerà, se del caso, integrare il versamento, mediante presentazione di un'ulteriore delega F24, limitatamente alla maggior sanzione dovuta e agli ulteriori interessi legali maturati.

In alternativa, si suggerisce la seguente procedura:

- presentazione di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale viene richiesto l'annullamento della delega F24 presentata;
- presentazione di una nuova delega modello F24, previa presentazione della dichiarazione Iva, se del caso vistata.

Come è evidente questa soluzione non modifica l'impostazione precedente, comportando, però, maggiori oneri sia alle imprese che all'Amministrazione finanziaria.

2. Limiti all'assistenza fiscale prestata dai Caf imprese

Le disposizioni riguardanti l'assistenza fiscale dei soggetti titolari di partita Iva prevedono che i Caf-imprese non possano prestare tale attività alle «*imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore*» (cfr articolo 34 del D.Lgs n. 241/1997).

L'Amministrazione finanziaria è intervenuta, sull'ambito di applicazione di questa disposizione, chiarendo che tra i soggetti esclusi dall'assistenza fiscale occorre includere anche tutte le imprese che nel periodo d'imposta hanno palesato una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore (cfr Ris. 20 marzo 2008, n. 104/E). A riguardo si ritiene opportuno sottolineare che una più attenta lettura della norma porta ad una diversa conclusione con riferimento alle società soggette ad Ires.

Infatti, l'articolo 34, non fa riferimento ai soggetti per cui si rendono applicabili gli studi di settore, ma, più precisamente, ai soggetti per cui si rendono applicabili le «*disposizioni concernenti gli studi di settore*», ciò a prescindere dal fatto che poi in concreto lo strumento di accertamento si renda effettivamente applicabile. In altre parole, la norma si presterebbe ad una diversa lettura più aderente al dettato letterale nonché allo spirito del legislatore. E' evidente, infatti, che l'intenzione del legislatore dell'epoca era quella di evitare ai Caf-impresе di prestare assistenza fiscale a società di capitali (persone giuridiche) di più grandi dimensioni, identificate sia attraverso i limiti civilistici (nomina del collegio sindacale), sia attraverso i limiti di ricavi previsti per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli studi di settore, attualmente fissato a 7,5 milioni di euro dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 146/1998.

Si pensi che, all'epoca dell'emanazione della citata norma, gli studi di settore approvati riguardavano solo 45 settori economici, con la conseguenza che, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella espressa dall'Amministrazione finanziaria, l'assistenza fiscale alle piccole società di capitali poteva essere attuata solo progressivamente con l'approvazione, anno dopo anno, dei singoli studi di settore.

Si rifletta ancora sul fatto che, dare una interpretazione così restrittiva significa affermare che una piccola S.r.l. artigiana non può usufruire dell'assistenza fiscale nel suo primo anno di attività (essendo questo un anno di non normale attività e conseguentemente non stimabile dagli studi di settore), ma solo dal secondo anno di attività.

Certi della sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell'attenzione che sarà posta alla presente, l'occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

CNA
IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI



Confartigianato
IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI

